

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 63

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*(Estensore VALLARDI)*

*approvata nella seduta del 3 novembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA  
2001/112/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I SUCCHI DI  
FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI  
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (COM (2010) 490 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 2010**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La 9ª Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

preso atto che la presente proposta si propone di modificare la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione allo scopo di adeguarla al progresso tecnico e allo sviluppo delle norme internazionali in materia;

preso atto che:

– nel merito, il progetto di direttiva ribadisce la distinzione fra succo di frutta a base di succo di concentrato (nell'allegato I, parte I), semplifica (nella parte II del suddetto allegato e nell'allegato II) le disposizioni relative alla ricostituzione di gusto e aroma e prevede l'eliminazione dello zucchero dall'elenco degli ingredienti autorizzati, include infine (nell'allegato IV) i pomodori nell'elenco dei frutti utilizzati per la produzione di succhi di frutta;

– la proposta apporta modifiche all'articolo 4 della direttiva, relativamente all'elenco dei prodotti autorizzati dei quali l'etichettatura del succo di frutta concentrato, menzionato dall'allegato I, parte I, punto 2, non destinato al produttore finale, deve contenere un riferimento, indicando presenza e quantità. Ciò si è reso necessario per garantire la coerenza della direttiva 2001/112/CE con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

– la proposta contiene alcune modifiche minime all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2001/112/CE, volte anch'esse a recepire la normativa vigente in materia;

– dal punto di vista procedurale, con la proposta in esame si inserisce un articolo (articolo 7-bis), che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato, secondo la procedura prevista dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con riguardo all'adozione di ulteriori allegati che non abbiano a che fare con le denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti (allegato I, parte I) e alle definizioni delle materie prime (allegato II) al fine di perseguire l'adattamento di questi elementi al progresso tecnico e ai più recenti sviluppi delle norme internazionali in materia;

valutato che la disciplina in esame appare coerente alla normativa comunitaria vigente, nonché alla legislazione europea in materia di eti-

chettatura e rispondente alle esigenze di salvaguardia della trasparenza dell'informazione, a beneficio del consumatore, soprattutto nella parte in cui introduce l'indicazione nella denominazione di vendita della dicitura «zuccherato» o con «aggiunta di zuccheri», seguita dall'indicazione del tenore massimo degli zuccheri aggiunti;

tenuto conto che la modifica proposta alla direttiva 2001/112/CE, dal punto di vista degli effetti che produrrebbe a livello italiano, potrebbe comportare disorientamento almeno nella fase iniziale di applicazione – soprattutto con riferimento alla continuità produttiva dei succhi che richiedono un rilevante impiego di frutta nazionale – e che, perciò, sarebbe auspicabile un'attenta valutazione da parte del Governo;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi sottesi all'atto comunitario in questione – inerenti in particolare alla semplificazione della legislazione comunitaria e all'adattamento della stessa alle normative internazionali – non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi e non incidendo in alcun modo sul bilancio dell'Unione europea;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del TFUE, «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità», in senso favorevole.

Si allegano, quali parti integranti della presente risoluzione, le osservazioni espresse dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SANTINI)

20 ottobre 2010

La 14<sup>a</sup> Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 490 def.,

considerato che esso apporta alcune modifiche alla direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, allo scopo di adeguarla al progresso tecnico e allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) e del Codice di buone pratiche dell'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN);

rilevato che la proposta di direttiva conferisce alla Commissione europea una delega di potere a tempo indeterminato, strettamente limitata a determinati elementi non essenziali della stessa normativa, e che tale indeterminatezza si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere», come già sottolineato in relazione a diversi progetti di atti legislativi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto l'Unione può conseguire la necessaria semplificazione della legislazione europea in materia e il suo adattamento alle norme internazionali;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita ad armonizzare la normativa dell'Unione europea e non presenta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione o degli Stati membri;

nel merito, si sottolinea come la modifica della legislazione risponde alla necessità di adeguare la normativa vigente al progresso tecnico, tenendo conto dello sviluppo delle norme internazionali in materia. Attraverso l'inserimento, all'interno della direttiva 2001/112/CE, di un nuovo allegato che specifica ulteriormente le caratteristiche dei prodotti nonché le disposizioni relative a ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati, essa tende a chiarire meglio la distinzione tra succhi di frutta e succhi di frutta concentrati, il cui utilizzo deve essere indicato sull'etichetta dei prodotti.



